



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

DECRETO SINDACALE N. 14 del 20 maggio 2021

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE – EX ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SS.MM.II. – DEL GEOM. GAMBERONI MARCO, QUALE “DATORE DI LAVORO” DEL COMUNE DI VIGASIO PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del T.U.E.L., gli Enti Locali godono di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri Statuti e Regolamenti, utilizzando ogni possibile e razionale formula strutturale ed organizzativa strumentale al migliore conseguimento degli obiettivi istituzionali. Ad ulteriore specifica di quanto sopra l'art. 89, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, stabilisce che gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal T.U.E.L., provvedono *“all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*. All'uopo assumono rilievo ai fini del presente Decreto:

RILEVATO che:

- l'art. 107, comma 1, che nel sancire il *principio della distinzione tra Funzioni di indirizzo e controllo e Funzioni di attuazione e gestione*, statuisce che mentre *gli organi di governo* esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; invece, ai *Dirigenti* compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica *“mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*;
- l'art. 109, comma 2, il quale prevede che, negli enti privi di Dirigenza, le Funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L, possono essere attribuite dal rappresentante legale dell'Ente ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;
- l'art. 50, comma 10 che riconosce espressamente il potere del rappresentante legale dell'Ente di procedere alla nomina dei Responsabili di servizio;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 13.04.2021 recante *“Modifica organigramma funzionale della struttura organizzativa comunale. Esame ed approvazione”* in forza della quale l'ossatura istituzionale del Comune di Vigasio si suddivide in n. 6 aree;

RICHIAMATO l'Orientamento RAL ARAN n. 298 del 05/06/2011, a mente del quale *“negli enti privi di dirigenza, la nomina di tutti gli incarichi di responsabilità dei servizi apicali è affidata all'organo di direzione politica”*;



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 165 del 4 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ss.mm.ii. avente ad oggetto *"Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato"*;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - per ultimo aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. recante *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190"*
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. avente ad oggetto *"Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

RICHIAMATO l'Orientamento applicativo ARAN n. 62/2011 con il quale viene ribadito che:

- a) il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore. **Le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d'obbligo settimanale (36 ore) non sono retribuite né danno diritto a corrispondenti riposi compensativi.** Quanto detto si spiega in considerazione del fatto che *"le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d'obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato"*;
- b) *"L'orario minimo settimanale del titolare di posizione organizzativa è, comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo, al dipendente, il potere o il diritto alla autogestione dell'orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro"*;

CHIARITO che l'art. 40, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 esclude espressamente dalla contrattazione collettiva anche *"... le materie attinenti all'organizzazione degli uffici..."*;

PRECISATO che le scelte organizzative in ordine al conferimento - così come anche alla revoca - degli incarichi di P.O. degli enti locali sono sicuramente autonome ma devono sempre essere caratterizzate da principi di ragionevolezza per assicurare la corretta funzionalità delle strutture per il conseguimento del massimo livello di soddisfacimento delle competenze istituzionali;



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

VISTO l'art. 29, comma 2 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., a mente del quale "Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti";

VISTO l'art. 55-bis, comma 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo";

PRESO ATTO che l'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazione nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha previsto l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

CHIARITO che per espressa previsione dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. negli Enti locali "per **"datore di lavoro"** si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";

PRECISATO che il "Datore di lavoro" deve:

- 1) adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti;
- 2) informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti;
- 3) insegnare le norme fondamentali di prevenzione ed addestrare i lavoratori all'utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

DECRETA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

1. di individuare il geom. Gamberoni Marco quale "**Datore di Lavoro**" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 lett. c) del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 responsabile ai fini delle procedure in materia di prevenzione e sicurezza, per il Comune di Vigasio;
2. di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Vigasio - ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
3. di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato in via permanente, ex D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, sul portale "**Amministrazione Trasparente**" del Comune di Vigasio, all'interno della Sezione principale, denominata "**Personale**", Sotto Sezione, rubricata "**Posizioni Organizzative**".

Il Sindaco
Eddi Tosi

Per accettazione